



CLARICE DELLE DONNE – BRUNO CAPPONI

La nomofilachia vista dai giudici di merito

Trib. Napoli – Pres. Balletti – Rel. Russo – ord. 16 maggio 2022 – X (avv. Viva) c. Y (avv. Billwiller e Cervone)

Il giudice dell'esecuzione non ha il potere di modificare o revocare un suo precedente provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione adottato a norma dell'art. 615, comma 2 e 624 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Omissis

L'oggetto del presente reclamo consiste, in primo luogo, nel verificare la ritualità del provvedimento di revoca, ad opera del giudice dell'esecuzione, del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva emesso ex art. 615 c. 2 c.p.c., all'esito della fase endo-esecutiva della opposizione all'esecuzione.

A parere di questo Collegio, il tema di indagine merita un approfondimento volto a verificare la possibilità stessa di revocare un provvedimento sulla sospensione della procedura esecutiva, anche al di là ed a prescindere dell'esistenza, nel caso concreto, dei presupposti previsti per (l'ordinaria) revoca dei provvedimenti cautelari tipici del procedimento cautelare uniforme di cui all'art. 669 bis e succ. c.p.c.

1) Sotto quest'ultimo aspetto, viene in osservazione l'art. 669 decies c.p.c. il quale ammette la modifica e revoca dei provvedimenti cautelari “se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare”.

Orbene, nel nostro caso l'allegazione richiesta dal giudice dell'esecuzione atteneva ai presupposti di cui all'art. 2304 c.c., ossia della prova della previa escussione della società in nome collettivo, anteriormente alla messa in esecuzione del titolo a verso il singolo socio. Ovviamente, la prova della preventiva escussione risultava essere una circostanza che, per la sua stessa natura - per avere effetto ai fini della validità dell'esecuzione contro il socio -, avrebbe dovuto essere anteriore non solo alla fase endo-esecutiva dell'opposizione all'esecuzione, ma allo stesso avvio della procedura.

Pertanto, comunque non sarebbero sussistiti gli estremi per beneficiare della revoca del provvedimento cautelare.



2) Al di là della particolarità del caso concreto, si ritiene opportuno evidenziare come questo Collegio non ritenga possibile, in linea generale, la revoca, da parte del giudice dell'esecuzione, di un proprio provvedimento emesso ai sensi degli artt. 615 c. 2 e 624 c.p.c.

Sul punto, vanno esaminate le norme da cui potersi inferire un generale potere di revoca ad opera del giudice dell'esecuzione rispetto ai propri provvedimenti emessi sulla sospensione della procedura esecutiva.

2.1) In primo luogo siffatto potere di revoca non può inferirsi sulla base del disposto di cui all'art. 487 c.p.c.

La norma, al primo comma, effettivamente così dispone: "salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione".

Questa previsione, però, non può suffragare un generico potere sospensivo da parte del giudice dell'esecuzione, per due ordini di ragioni: uno testuale, l'altro di natura strutturale ed ontologica.

a) Dal primo punto di vista, al secondo comma dello stesso art. 487 c.p.c. viene fatto rinvio esplicito "alle disposizioni degli artt. 176 e seguenti in quanto applicabili ed a quelle dell'art. 186 c.p.c.". In particolare, l'art. 177 c. 2 n. 3 c.p.c. esclude la modificabilità e revocabilità delle ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo.

Orbene, tale situazione ricorre proprio nel caso dell'ordinanza sulla sospensione ex art. 624 c.p.c. Infatti, a seguito della novella di cui al D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 2005, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione provvede sull'istanza di sospensione è suscettibile di reclamo al Collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. (cfr. l'art. 624, secondo comma, c.p.c. nel testo novellato).

Questa esclusione testuale si rafforza proprio alla luce della stessa disposizione specifica di cui all'art. 669-decies c.p.c. in relazione al procedimento cautelare uniforme (che si analizzerà in seguito), poiché dimostra che ove il legislatore abbia voluto prevedere (all'interno di un procedimento specifico) la possibilità di revoca di un provvedimento cautelare pur in presenza della possibilità dell'impugnazione dell'ordinanza tramite reclamo (art. 669-terdecies c.p.c.), lo ha fatto esplicitamente, al fine di superare il divieto generale posto dall'art. 177 c. 2 n. 3 c.p.c., cui l'art. 487 c.p.c. rinvia.

b) Sotto il profilo strutturale ed ontologico, l'art. 487 c.p.c. si innesta all'interno della regolamentazione dei poteri di direzione e gestione del processo da parte del giudice dell'esecuzione.

Ne è la riprova la sua concatenazione testuale e logica con il precedente art. 486 c.p.c., che regola la forma delle ordinarie domande ed istanze formulate dalle parti nel corso del processo ed a cui il giudice dell'esecuzione risponde nella forma dell'ordinanza ex art. 487 c.p.c., attraverso la quale, accogliendo o rigettando l'istanza, dirige il processo, ossia l'attività di attuazione forzata del comando consacrato nel titolo esecutivo.

Diverso è invece il sub-procedimento di opposizione endo-esecutiva previsto degli artt. 615 c. 2, 616 e 624 c.p.c.; in essi, se da un lato si estrinseca il potere cautelare del giudice dell'esecuzione, dall'altro l'ordinanza cautelare che rigetta o accoglie l'istanza di sospensione chiude la fase endo-esecutiva dell'opposizione all'esecuzione.



In sintesi, l'art. 487 c.p.c. è fondato proprio sul potere del giudice dell'esecuzione dispositivo-ordinatorio delle attività esecutive, al quale la norma dà un argine "con riferimento alle ordinanze aventi contenuto positivo, che abbiano cioè disposto una qualche attività, sempreché questa sia stata realizzata", al fine di "non mettere in discussione detta attività con continui ripensamenti sugli atti compiuti" (cfr. Cass. 2015/19572 Cass. n. 7053/12, in motivazione).

Altra natura ha il potere cautelare del giudice dell'esecuzione, attraverso la sospensione, in cui il suddetto giudicante estrinsecando una funzione non di gestione ma cognizione sommaria (*rebus sic stantibus*) del fondamento delle ragioni dell'opponente, "cristallizza" la situazione nascente dall'esecuzione per il tempo necessario a pervenire ad una decisione nel merito dell'opposizione e ad assicurare che il giudizio di opposizione abbia un'utilità effettiva; le valutazioni così conformate possono essere rimesse in discussione nelle sedi previste: reclamo, oppure in sede di merito (vedi sempre Cass. 2015/19572 in motivazione, che tiene ben distinti i due poteri che fanno capo al giudice dell'esecuzione).

2.2) In seconda battuta, deve esaminarsi se un provvedimento di revoca della sospensione da parte del giudice dell'esecuzione possa fondarsi sulla disposizione dell'art. 669-decies c.p.c.

Anche a tale quesito bisogna dare risposta negativa per le considerazioni che seguono.

Al riguardo, è ben noto come – sebbene non siano mancate voci dottrinali in senso contrario – la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie abbiano riconosciuto al provvedimento di sospensione natura e struttura cautelare.

La natura cautelare della sospensione ex art. 624 c.p.c. comporterebbe, in linea di principio, l'applicabilità della disciplina dettata dal codice di rito per il c.d. procedimento cautelare uniforme (ovverosia, le previsioni di cui agli artt. 669-bis e seguenti c.p.c.) in ragione del rinvio contenuto nell'art. 669-quaterdecies c.p.c.

La Suprema Corte, (con ragionamento partito dall'esigenza di sottolineare la reclamabilità anche dei provvedimenti emessi ex art. 615 c. 1 c.p.c., ma implicante ragionamenti vevoli per le opposizioni sia esecutive che pre-esecutive) ha affermato che la qualificazione in termini di provvedimento cautelare *sui generis* del provvedimento di sospensione esclude l'applicazione delle norme del processo cautelare uniforme in presenza di norme speciali, sicché, in pratica, "essendo la sospensione (anche pre-esecutiva) compiutamente regolata in ogni altro aspetto da queste ultime (trattandosi di un vero e proprio microsistema o sottosistema di norme processuali, connotato da una sua spiccata specialità in funzione della sua strutturale finalizzazione al processo esecutivo), la sola ad applicarsi di quel rito uniforme è proprio quella in tema di reclamabilità ex 669-terdecies cod. proc. civ." (Cfr. Cass. S.U. n. 19889/2019).

A fronte di ciò, la portata dell'art. 669-decies c.p.c. non soddisfa il criterio di compatibilità con la natura del sub-procedimento di sospensione dell'esecuzione.

Invero, come ormai cristallizzato in giurisprudenza, l'opposizione all'esecuzione (già iniziata) deve seguire un modello rigido e scandito dalle due fasi: endo-esecutiva dinanzi al giudice dell'esecuzione e di merito dinanzi al giudice del merito.

In questa bifasicità obbligatoria (ma eventuale quanto alla fase di merito) si innesta normativamente il rimedio del reclamo, previsto dall'art. 624 c.p.c., il quale rinvia all'art. 669-terdecies c.p.c.; i rapporti e gli effetti del (mancato) reclamo o della conferma della sospensione in sede di reclamo in caso di mancata iscrizione a ruolo del giudizio, vengono poi disciplinati dal medesimo art. 624 c. 3 c.p.c. (come modificato e integrato dalla legge 18.06.2009 n. 69),



il quale prevedendo, in questi casi, l'estinzione della procedura esecutiva, concreta quella che dottrina e giurisprudenza denominano come la "stabilizzazione degli effetti della sospensione".

Su questo sfondo immaginiamo ora di innestare altresì lo strumento della revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa ex art. 615 c. 2 c.p.c. (o anche ex art. 618 c.p.c. ove il giudice dell'esecuzione sospenda la procedura) facendo applicazione del disposto dell'art. 669-decies c.p.c., enucleandone le più lampanti ricadute.

a) La revoca eliderebbe da un lato il processo di stabilizzazione ex art. 624 c. 3 c.p.c. ove il giudice dell'esecuzione revocasse la sospensione e non fosse stato introdotto nei termini il giudizio di merito, dall'altro (pur considerando che in base al richiamo al suddetto art. 669-decies primo periodo, il reclamo consumerebbe lo *jus modificandi* del giudice dell'esecuzione) potrebbe verificarsi l'ipotesi opposta della modifica a favore del debitore del provvedimento di sospensione; in tali casi il creditore si troverebbe a subire una sospensione senza avere più il rimedio del reclamo e neanche dell'introduzione del giudizio di merito; infine, a seguire il disposto dell'art. 669-terdecies c.p.c., la modifica o revoca del provvedimento di accoglimento potrebbe avvenire anche successivamente (sempre per fatti nuovi o non deducibili) alla proposizione del reclamo, vanificando gli esiti del reclamo e rendendo verosimilmente inutile l'iscrizione a ruolo dell'opposizione.

A questo punto, per arginare la portata dirompente e distorsiva di tale potere, dovrebbe immaginarsi un termine finale per modificare e revocare l'ordinanza di sospensione, da riconoscersi allo scadere del termine per reclamare o anche per introdurre il giudizio di merito. Un'interpretazione siffatta rischierebbe però di essere significativamente *praeter legem*.

b) La possibilità di prevedere una modifica del provvedimento cautelare (in entrambi i sensi) per motivi sopravvenuti comporterebbe uno sviamento dalla procedimentalizzazione necessaria di cui artt. 615 c. 2 e 616 c.p.c. In pratica, il giudice dell'esecuzione potrebbe disporre la sospensione della procedura esecutiva per motivi nuovi che non siano passati preventivamente per la fase del ricorso (necessario) al medesimo giudice, né per quella (tranne a volerne fare un rinvio interpretativo) dell'udienza ai sensi degli artt. 185 disp. att. e 737 e ss. c.p.c.

c) L'art. 669-decies c.p.c. disciplina in modo differente la modifica e la revoca del provvedimento cautelare a seconda della sua emissione *ante causam* o in corso di causa e, nel primo caso, a seconda dell'introduzione o meno del giudizio di merito.

Invero, se nel caso di mancata introduzione del giudizio di merito la revoca o modifica dell'ordinanza andrebbero a scalfire fortemente il principio di stabilizzazione di cui all'art. 624 c. 3 c.p.c., nel caso di introduzione, nelle more del giudizio di merito, la possibilità del giudice del merito dell'opposizione di emettere un provvedimento di accoglimento della sospensione della procedura esecutiva si scontrerebbe con il divieto generale di cui all'art. 623 c.p.c., che concede solo al giudice dell'esecuzione il potere di sospensione della procedura esecutiva.

2.3) Detto ciò, questo Collegio è consapevole dell'esistenza di diverse pronunce della Suprema Corte che si sono espresse nel senso della modificabilità e o revocabilità, ad opera del medesimo giudice, del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione provvede in ordine alla sospensione del processo esecutivo - concedendola, negandola o revocandola - (*ex plurimis*, Cass. 28 novembre 2007, n. 24736; Cass. 19 luglio 2005, n. 15220; Cass. ord. 20 febbraio 2003, n. 2620) facendo rientrare il potere di revoca della sospensione del processo esecutivo, che sia stata disposta ai



sensi dell'art. 624 c.p.c., tra i poteri ordinatori del processo esecutivo indicati dall'art. 616 c.p.c. (v. Cass. 2007 n. 7053, che si riporta a Cass. 10 giugno 1992, n. 7134).

In proposito, però, è sufficiente ricordare come, nel corpo delle suddette pronunce, si sottolinei come alle stesse non si applichino le novità introdotte dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 42, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, e successive modifiche, che hanno da un lato introdotto il rimedio del reclamo (con conseguente ricaduta della fattispecie nelle ipotesi di cui all'art. 177 c. 2 n. 3. c.p.c.), dall'altro hanno procedimentalizzato la bifasicità necessaria (ma eventuale quanto alla fase di merito) dell'opposizione endo-esecutiva (precedentemente inesistente) ed hanno fissato e stabilizzato gli effetti della mancata instaurazione del giudizio di merito.

Inoltre, su tale riforma si è sedimentata (come già illustrato) nel tempo l'interpretazione giurisprudenziale della natura cautelare del provvedimento di sospensione posto in essere dal giudice dell'esecuzione, differente da quello tipico ordinatorio del processo esecutivo, che invece condivide la natura cautelare con lo stesso potere esercitato dal giudice dell'opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c. (Cass. S.U., 2019/19889 e 26285/2019).

Pertanto, se da un lato l'applicazione dell'art. 487 c.p.c. è ormai ostacolata dalla reclamabilità del provvedimento e dalla sua nuova configurazione ontologica, dall'altro il richiamo alle norme del processo cautelare uniforme comporta i limiti applicativi dinanzi esposti.

3) Dunque, alla luce delle precedenti riflessioni si ritiene di escludere che il giudice dell'esecuzione abbia il potere di modificare o revocare un suo precedente provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione.

Trib. Vicenza – Pres. Colbacchini – Est. Biondo – Ord. 5 maggio 2022.

È inammissibile il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione pronunciata nell'ambito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi

Omissis

A fondamento del reclamo proposto con ricorso depositato in data 17 marzo 2022, [...] esponeva:

- di aver depositato ricorso in opposizione all'esecuzione immobiliare n. 115/2016 R.G. Es. ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. con richiesta di sospensiva ex art. 624 c.p.c., evidenziando l'incompletezza, sotto il profilo della continuità delle trascrizioni, e l'erroneità della documentazione ex art. 567, comma 2, c.p.c., prodotta dalla creditrice precedente, anche in ragione delle carenze evidenziate nella propria relazione dall'esperto nominato dal Giudice dell'Esecuzione;



- che il Giudice [...] rigettava l'istanza di sospensione inaudita altera parte con ord. 15-17 settembre 2020 e che faceva seguito la costituzione in quale cessionaria del credito azionato e a sua volta cessionaria di altra creditrice intervenuta nel procedimento esecutivo;
- di aver contestato l'intervento di [...] per carenza di pubblicità dell'asserita cessione del credito e di aver contestato, altresì, il deposito da parte della cessionaria di un nuovo certificato notarile ex art. 567, comma 2, c.p.c. diverso da quello già in atti, in quanto non autorizzato e, conseguentemente, irrituale e tardivo;
- che seguiva il provvedimento del 2 marzo 2022 reclamato nel presente procedimento, con il quale il Giudice della fase sommaria dell'opposizione rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava termine di 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito;
- che detto provvedimento era censurabile sotto il profilo della valutazione effettuata dal Giudice della fase sommaria circa la sussistenza dei presupposti dell'esigenza cautelare (fumus boni iuris dell'opposizione e periculum in mora).

Si costituiva in giudizio [...] per il tramite della mandataria asserendo di essere cessionaria di un portafoglio di crediti di cui era originariamente titolare [...] tra i quali era compreso il credito nei confronti di [...].

La società creditrice contestava quanto asserito dalla reclamante circa la carenza nella continuità delle trascrizioni così come quanto dedotto in merito all'incompletezza o erroneità della certificazione notarile e, ritenendo non sussistente il fumus boni iuris in ordine alla fondatezza dei motivi dell'opposizione, chiedeva al Tribunale di rigettare il reclamo.

Anche [...] si costituiva, a mezzo della mandataria rappresentando di essere cessionaria di un portafoglio di crediti di cui era originariamente titolare [...], comprensivo anche di quello vantato verso l'odierna reclamante. La creditrice, ritenendo l'opposizione formulata da [...] un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. e non un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., eccepiva l'inammissibilità del reclamo in quanto non previsto come mezzo di gravame dalla disposizione di cui all'art. 624 c.p.c.

Eccepiva, inoltre, la tardività dell'opposizione siccome promossa oltre il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dall'atto di esecuzione oggetto della contestazione.

Nel merito, rilevava anch'essa la carenza del fumus boni iuris, sostenendo la tempestività e completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c., anche in ragione di quanto relazionato dal notaio incaricato, con provvedimento del 5-7 marzo 2022 dal Giudice dell'Esecuzione, di compiere un'ulteriore verifica di tutti gli intervenuti passaggi di proprietà del bene e della continuità delle trascrizioni, e ciò prima di procedere alla delega delle operazioni di vendita. Infine, contestava la sussistenza del periculum in mora, così come prospettata dalla società reclamante quale presupposto necessario per la concessione della sospensione del procedimento esecutivo, evidenziando in particolare la non opponibilità alla procedura del contratto di affitto dell'immobile esecutato.

Omissis



Il reclamo va dichiarato inammissibile.

Prima di tutto occorre procedere all'esatto inquadramento giuridico dell'opposizione esercitata da [...] contrariamente a quanto indicato nel proprio ricorso del 31 agosto 2022 (doc. 4 fascicolo della reclamante), va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. in quanto oggetto di contestazione sono le modalità di svolgimento dell'esecuzione, ovvero la conformità degli atti processuali alle disposizioni normative che li regolamentano. Infatti, quanto eccepito dalla reclamante in ordine alla carenza di tempestività e di completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c. attiene alle modalità di svolgimento dell'esecuzione e non è finalizzato a contestare l'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione.

Ciò precisato, ad avviso del Collegio il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che attiene a motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. non è ammissibile in quanto l'esperimento di tale mezzo di gravame è consentito solo per le ordinanze sulla sospensione emesse nell'ambito della fase cautelare delle opposizioni promosse ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., e non per quelle emesse nell'opposizione agli atti esecutivi.

Quanto sopra trova conferma alla luce delle seguenti considerazioni:

- l'art. 624 c.p.c. è rubricato "sospensione per opposizione all'esecuzione", il suo primo comma disciplina la "proposta opposizione all'esecuzione a norma degli artt. 615 e 619" ed il suo secondo comma ammette il reclamo contra l'ordinanza pronunciata ai sensi del primo comma;
- l'art. 624 c.p.c. indica dunque esplicitamente ed in modo puntuale le ordinanze soggette a reclamo e, tra queste, non è annoverata l'ordinanza emessa all'esito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- il secondo periodo del comma 2 dell'art. 624 c.p.c. estende espressamente il reclamo all'ordinanza sulla sospensione emessa in sede di controversie sulla distribuzione ex art. 512 c.p.c. e tale circostanza porta a negare l'applicabilità del reclamo ad ipotesi non espressamente contemplate dal legislatore;
- l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. è, oltre che reclamabile, "impugnabile nelle forme e nel termine di cui all'art. 617, secondo comma" e, volendo ritenere soggetta a reclamo l'ordinanza sulla sospensione emessa in sede di opposizione agli atti esecutivi, ne conseguirebbe un provvedimento sulla sospensione in sede di distribuzione di per sé reclamabile ed ulteriormente sottoponibile al Collegio in sede di reclamo sull'ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. emessa a seguito di opposizione agli atti esecutivi;
- il richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 624 c.p.c. al terzo comma fa fronte esclusivamente alla necessità di disciplinare anche per la sospensione ex art. 618 c.p.c. la sorte del processo esecutivo in caso di mancata introduzione del giudizio di merito e, oltretutto, l'applicabilità di tale previsione alla sospensione ex art. 618 c.p.c. deve ritenersi consentita nei limiti della sua compatibilità.

Le predette considerazioni hanno trovato puntuale riscontro in una recente pronuncia di merito che, oltre ad escludere che l'inammissibilità del reclamo sull'ordinanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. possa in qualche modo comportare una disparità di trattamento o una menomazione del diritto di difesa delle parti, ha escluso altresì qualsivoglia contrasto con la disciplina della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Tribunale Roma, ord. 2 marzo 2022).



Deve escludersi, inoltre, l'applicabilità all'ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. del reclamo disciplinato dagli artt. 737 e segg. c.p.c. Una remota ed isolata decisione della Corte di Cassazione, di segno contrario, ha affermato che "la reclamabilità del provvedimento sulla sospensione, emesso nell'opposizione agli atti, sarebbe comunque giustificata in ragione dell'applicabilità del regime di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., al relativo giudizio, disposta dall'art. 185 disp. att. c.p.c." (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 8 maggio 2010, n. 11243).

Senonché, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale di Roma, l'art. 185 disp. att. c.p.c., rubricato "udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione", riguarda solamente la normativa che regola l'udienza di comparizione avanti al giudice dell'esecuzione ai fini dell'emissione dei provvedimenti cautelari richiesti nell'ambito delle opposizioni proposte, non certo l'impugnazione degli stessi. Nell'ipotesi in cui, in forza della disposizione richiamata, dovesse ritenersi applicabile alle opposizioni tutta la normativa dettata per i procedimenti in camera di consiglio, si dovrebbe fare applicazione di regole certamente incompatibili con quelle che disciplinano il provvedimento cautelare nelle opposizioni, in particolare quella relativa all'efficacia dei provvedimenti di cui all'art. 741 c.p.c. e quella di cui all'art. 742 c.p.c., relativa alla revocabilità dei provvedimenti. Ritenendosi applicabili tali disposizioni anche alle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed alle opposizioni di terzo ex art. 619 c.p.c., verrebbe per forza di cose escluso il reclamo cautelare ex art. 669 terdecies, rimedio che invece è espressamente richiamato dall'art. 624 c.p.c.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, il proposto reclamo va dichiarato inammissibile e il provvedimento impugnato confermato, senza necessità di esaminare le ragioni di censura mosse dalla reclamante avverso lo stesso provvedimento.

Trib. Roma, Ord. 2 marzo 2022 – Pres. Est. Ferramosca

È inammissibile il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione pronunciata nell'ambito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi

Omissis

Il presente reclamo è stato proposto avverso il provvedimento con il quale il giudice di prime cure ha rigettato la istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa in data 9 giugno 2021, fatta oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c.;

con l'ordinanza impugnata il G.E. ha disatteso motivatamente l'istanza di sospensione dell'esecuzione pur in presenza di decreto mediante il quale, in data 27.05.2021, la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma aveva sospeso per la seconda volta i termini della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 20 Legge n. 44/1999;



ritenuto che il reclamo che attenga, come nel caso di specie, a motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. non sia ammissibile non consentendo la legge l'esperimento di tale mezzo di gravame per le ragioni che si vanno a illustrare.

Il Collegio è certamente a conoscenza della tesi espressa dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 11243 del 2010, con la quale si sostiene l'ammissibilità del reclamo ex artt. 624 e 669 *terdecies* c.p.c. anche della ordinanza emessa sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi degli artt. 617 e 618 del c.p.c., ma ritiene di non dovervisi uniformare per tutte le ragioni di seguito illustrate:

la prima regola imposta al giudice nella interpretazione della legge è quella della necessità di attribuirle il senso fatto palese dal significato proprio delle sue parole secondo la loro connessione (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale); nella fattispecie, la rubrica dell'art. 624 parla di "opposizione all'esecuzione", il suo primo comma disciplina la "proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619" ed il suo secondo comma ammette il reclamo contro l'ordinanza pronunciata ai sensi del primo comma. È perciò palese che la legge disciplina il reclamo solo per le ordinanze sulla sospensione emesse nell'ambito della fase cautelare delle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. e non certo per quelle emesse nella opposizione agli atti esecutivi; definitiva conferma di ciò è offerta dal secondo periodo del secondo comma dell'art. 624 in oggetto, ove il reclamo è esteso "anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma". Stabilita, con l'indicazione puntuale dei procedimenti (615 e 619 c.p.c.), la regola sulla ammissibilità del reclamo cautelare, l'aver espressamente poi esteso il reclamo alla ordinanza sulla sospensione emessa in sede di controversie sulla distribuzione ex art. 512 c.p.c. porta recisamente a negare che tale mezzo si possa applicare ad ipotesi non contemplate dal legislatore; inoltre, la ricomprensione della sospensione ex art. 512 c.p.c. tra le ordinanze reclamabili porta un'ulteriore conferma della inammissibilità del reclamo cautelare sulle ordinanze ex art. 618 c.p.c.; l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. e infatti, oltre che reclamabile, "impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, secondo comma"; ed allora a seguire la tesi della Suprema Corte avremmo un provvedimento sulla sospensione in sede di distribuzione di per se reclamabile al collegio e quindi ulteriormente sottoposto al collegio in sede di reclamo sulla ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. emessa a seguito della opposizione agli atti esecutivi;

contra tali argomentazioni di natura letterale, non vale opporre il richiamo che l'ultimo comma dell'art. 624 c.p.c. fa al terzo, nella evidente, unica necessità di disciplinare anche per la sospensione ex art. 618 c.p.c. la sorte del processo esecutivo in caso di mancata introduzione del giudizio di merito. Infatti, sembra quasi superfluo notare, l'art. 624, ultimo comma, c.p.c. dichiara applicabile la disposizione di cui al terzo comma (che prevede, si ribadisce, l'estinzione del processo esecutivo) solo "in quanto compatibile" e tale espressa limitazione impedisce interpretazioni contra la lettera della legge e l'intenzione del legislatore; per completezza, va ancora osservato che l'inammissibilità del reclamo sulla ordinanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. non comporta alcuna disparità di trattamento ovvero menomazione del diritto di difesa delle parti e non si traduce in alcun contrasto con la disciplina della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; è ben nota, infatti, la natura della opposizione agli atti esecutivi e la sua ontologica differenza con gli altri procedimenti di opposizione, del resto, non a caso tale procedimento ha, per volontà del legislatore, addirittura un grado di giudizio in meno;

da ultimo, va rilevato che non sembra applicabile alla ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. nemmeno il reclamo previsto dagli artt. 737 e ss. c.p.c.; nella ordinanza n. 11243 del 2010 la Suprema Corte lo ipotizza giustificabile in ragione della norma di cui all'art. 185 delle disposizioni di attuazione al codice di rito, tuttavia l'art. 185 disciplina solo la normativa che regola l'udienza di comparizione aventi al giudice dell'esecuzione ai fini della emissione dei provvedimenti cautelari richiesti nell'ambito delle opposizioni proposte, non certo l'impugnazione degli stessi.



Qualora si dovesse estendere alle opposizioni in forza del richiamato art. 185 tutta la normativa dettata per i procedimenti in camera di consiglio, ci si dovrebbe confrontare con le regole proprie in tema di efficacia dei provvedimenti (ex art. 741 c.p.c.) e di loro stabilità (art. 742 c.p.c.), regole certamente incompatibili con quelle che disciplinano il provvedimento cautelare nelle opposizioni, sino a ritenere che anche per le opposizioni all'esecuzione e di terzo quella sia la sola disciplina applicabile, con inverosimile esclusione del reclamo cautelare di cui all'art. 669 *terdecies* espressamente invece disciplinato dall'art. 624 c.p.c.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il reclamo proposto deve dichiararsi inammissibile.

LA NOMOFILACHIA VISTA DAI GIUDICI DI MERITO

1.- È fin troppo noto che la sospensione del processo esecutivo disposta dal GE è normata in modo discontinuo e comunque non perspicuo. È dunque naturale che i molti profili di disciplina lasciati in ombra dal legislatore siano ricostruiti dalla giurisprudenza, di merito come di legittimità, e lo siano “in via sistematica”.

Ciò che è meno naturale è il quadro di insieme che viene progressivamente plasmandosi, che di sistematico mostra solo l'assenza di direzioni razionali e prevedibili.

I provvedimenti che si annotano, in particolare, prendono posizione su due profili del provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione reso ex art. 624 c.p.c.: la modificabilità/revocabilità (Trib. Napoli 16 maggio 2022) e la reclamabilità laddove esso acceda ad una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Trib. Vicenza 5 maggio 2022, dichiaratamente sulla scia di Trib. Roma 2 marzo 2022).

Nel primo caso la modifica del regime di impugnazione del provvedimento, che all'esito della stagione di riforme del 2005 è il reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. e non più l'opposizione ex art. 617 c.p.c., storico rimedio di chiusura del sistema, induce a chiedersi se sia ancora predicabile la modifica/revoca ex art. 487 c.p.c. o eventualmente ex art. 669 *decies* c.p.c.

Nel secondo caso invece un dato letterale non perspicuo rende obiettivamente incerto il regime di impugnazione dell'ordinanza che provvede sulla sospensione dell'esecuzione nel contesto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

In entrambe le ipotesi la pretesa di ricostruire in via ermeneutica il sistema conduce a risultati insoddisfacenti quanto non proprio... sorprendenti.

2.- Il Tribunale di Napoli scioglie il nodo della modificabilità/revocabilità dell'ordinanza sulla sospensione resa dal giudice dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. (nell'ambito di una esecuzione già iniziata, ex art. 615, comma 2, c.p.c.) in senso negativo ed alla conclusione giunge in esito a una ricostruzione, “sistematica” appunto, della sospensione nel più ampio contesto delle opposizioni esecutive cui accede. Tale ricostruzione riposa, a sua volta, su un precedente di legittimità (Cass. SS.UU. n. 19889/2019) con il quale la Suprema, allo scopo di consentire la reclamabilità dell'ordinanza inibitoria ex art. 615, comma 1, c.p.c. nel silenzio della legge, aveva definito il provvedimento come “cautelare *sui generis*”.



Il rilievo è fondamentale perché condiziona sviluppo ed esiti del ragionamento del giudice partenopeo.

La asserita natura cautelare del provvedimento sospensivo è all'origine, anzitutto, della ritenuta esclusione della revocabilità/ modificabilità ai sensi dell'art. 487 c.p.c., comma 1, a mente del quale le ordinanze del giudice dell'esecuzione sono invece revocabili e modificabili finché non abbiano avuto esecuzione (condizione che, nel caso di specie, non ricorre mai, atteso il carattere *self executing*).

Per il giudicante infatti il potere di sospensione è irriducibile a quello “dispositivo-ordinatorio delle attività esecutive” regolato dall'art. 487 c.p.c., essendo piuttosto necessario avere riguardo al “(...) *sub-procedimento di opposizione endo-esecutiva previsto degli artt. 615 c. 2, 616 e 624 c.p.c.; in essi, se da un lato si estrinseca il potere cautelare del giudice dell'esecuzione, dall'altro l'ordinanza cautelare che rigetta o accoglie l'istanza di sospensione chiude la fase endo-esecutiva dell'opposizione all'esecuzione*”. In questo contesto, cioè, “*altra natura ha il potere cautelare del giudice dell'esecuzione, attraverso la sospensione, in cui il suddetto giudicante estrinsecando una funzione non di gestione ma di cognizione sommaria (rebus sic stantibus) del fondamento delle ragioni dell'opponente, “cristallizza” la situazione nascente dall'esecuzione per il tempo necessario a pervenire ad una decisione nel merito dell'opposizione e ad assicurare che il giudizio di opposizione abbia un'utilità effettiva; le valutazioni così conformate possono essere rimesse in discussione nelle sedi previste: reclamo, oppure in sede di merito (...)*”¹

Da altro ma connesso punto di vista la modificabilità/revocabilità è messa fuori gioco, oggi, anche dalla previsione del reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c. La conclusione si imporrebbe ai sensi dell'art. 177, comma 3, c.p.c., richiamato dall'art. 487, comma 1, c.p.c. (ma solo in quanto applicabile), che proprio la revocabilità/modificabilità esclude in presenza di “*uno speciale mezzo di reclamo*”.

Esclusa la possibilità di modifica/revoca ai sensi dell'art. 487 c.p.c., il Tribunale si fa carico di escludere altresì l'applicabilità dell'art. 669 *decies* c.p.c., genio evocato dalla lampada della natura cautelare (sia pure *sui generis*) dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione e con cui occorre, perciò, fare i conti.

Ebbene, al tribunale non resta che citare *ad litteras* il precedente di legittimità laddove, proprio in base alla asserita natura cautelare *sui generis* della sospensione, esclude “(...) *l'applicazione delle norme del processo cautelare uniforme in presenza di norme speciali, sicché, in pratica, “essendo la sospensione (anche pre-esecutiva) compiutamente regolata in ogni altro aspetto da queste ultime (trattandosi di un vero e proprio microsistema o sottosistema di norme processuali, connotato da una sua spiccata specialità in funzione della sua strutturale finalizzazione al processo esecutivo), la sola ad applicarsi di quel rito uniforme è proprio quella in tema di reclamabilità ex 669-terdecies cod. proc. civ.*”

L'art. 669 *decies* c.p.c., del resto, non si concilia con il contesto del subprocedimento in cui la sospensione dell'esecuzione si colloca e con la bifasicità necessaria che caratterizza le opposizioni esecutive.

¹ È citata a supporto Cass. 2015/19572 in motivazione che, a dire del giudicante, tiene ben distinti i due poteri che fanno capo al giudice dell'esecuzione. Il richiamo non appare tuttavia perspicuo posto che la decisione si limita a ribadire che “*In caso di opposizione all'esecuzione forzata di obblighi di fare, l'accoglimento dell'istanza di sospensione del processo esecutivo non consente al giudice dell'esecuzione di ordinare la rimessione in pristino di ciò che sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., prima della sospensione, in quanto il potere del giudice di revoca o modifica dei propri provvedimenti è soggetto al limite dell'intervenuta esecuzione del provvedimento di cui all'art. 487 c.p.c., che ha carattere generale ed opera anche in caso di proposizione dei rimedi oppositivi da parte dell'esecutato, sicché il provvedimento sospensivo può soltanto impedire che l'esecuzione prosegua e non anche disfare ciò che è stato fatto quando il processo esecutivo era ancora in corso*”.



Un potere generale di modifica/revoca infatti, “(...) *eliderebbe da un lato il processo di stabilizzazione ex art. 624 c. 3 c.p.c. ove il giudice dell’esecuzione revocasse la sospensione e non fosse stato introdotto nei termini il giudizio di merito, dall’altro (pur considerando che in base al richiamo al suddetto art. 669-decies primo periodo, il reclamo consumerebbe lo jus modificandi del giudice dell’esecuzione) potrebbe verificarsi l’ipotesi opposta della modifica a favore del debitore del provvedimento di sospensione; in tali casi il creditore si troverebbe a subire una sospensione senza avere più il rimedio del reclamo e neanche dell’introduzione del giudizio di merito; infine, a seguire il disposto dell’art. 669-terdecies c.p.c., la modifica o revoca del provvedimento di accoglimento potrebbe avvenire anche successivamente (sempre per fatti nuovi o non deducibili) alla proposizione del reclamo, vanificando gli esiti del reclamo e rendendo verosimilmente inutile l’iscrizione a ruolo dell’opposizione*”.

Infine. Ritenendo applicabile l’art. 669 *decies* c.p.c. occorrerebbe che la modifica fosse chiesta al giudice del merito, cioè nel caso di specie al giudice chiamato a decidere il merito dell’opposizione esecutiva, così contravvenendo alla chiara (stavolta sì) regola dell’art. 623 c.p.c., a mente del quale, salve le eccezioni ivi previste, la sospensione dell’esecuzione è appannaggio esclusivo del giudice dell’esecuzione.

2.- Il peccato originale del provvedimento, per come è costruito e per gli esiti cui attinge, sta tutto nel metodo.

Occorre partire dalla premessa fondante, vale a dire la qualificazione del provvedimento reso sull’istanza di sospensione disposta dal GE *ex art. 624, c.p.c.* quale “provvedimento cautelare *sui generis*”.

Nel precedente di legittimità da cui è tratta², essa era riferita all’inibitoria *ex art. 615, comma 1, c.p.c.* ed appariva, pur nei suoi molti limiti, funzionale alla ricostruzione di un frammento di disciplina, quello del relativo regime di impugnazione su cui il legislatore era, improvvidamente, rimasto silente. Il richiamo alla natura cautelare del provvedimento³ era allora utile per fondarne la reclamabilità proprio ai sensi della disciplina dettata in generale per i provvedimenti cautelari.

Nel caso sottoposto al Tribunale di Napoli, viceversa, la qualificazione in termini cautelari del provvedimento, niente affatto necessaria, finisce anzi per rivelarsi una vera e propria trappola, un intralcio che falsa la ricostruzione di un frammento di disciplina esistente e comunemente applicato senza drammi dalla giurisprudenza.

Qui si trattava infatti di stabilire se la sospensione disposta dal GE potesse essere oggetto di modifica/revoca e il complesso normativo di riferimento non poteva certo considerarsi privo di indicazioni in tal senso.

Nel regime precedente alla stagione di riforme del 2005 la naturale revocabilità/modificabilità sancita in generale dall’art. 487 c.p.c. per le ordinanze del giudice dell’esecuzione pacificamente conviveva con la possibilità di controllo *ex art. 617 c.p.c.* Il potere di revoca della sospensione, per parte sua, si riteneva pianamente esercitabile (neppure operando il limite della avvenuta esecuzione) anche scaduti i termini di proponibilità dell’opposizione *ex art. 617 c.p.c.*⁴

² Ed i cui profili di contraddittorietà e criticità sono messi bene in rilievo dal prof. Capponi nella seconda parte di questo commento.

³ Al netto della insostenibilità delle ulteriori conclusioni apoditticamente tratte dalle Sezioni Unite, su cui v. ancora *infra*, le considerazioni del prof. Capponi.

⁴ V., ad esempio, Cass. 15 maggio 2009, n. 11316; Cass. 28 novembre 2007, n. 24736, solo per citare le più recenti.



Convivenza di modificabilità/revocabilità e strumento di controllo *ad hoc*, dunque, che si ripropone negli stessi termini anche in un contesto, quello odierno, in cui il controllo sulla (ordinanza che provvede sulla) sospensione non si ammanta più delle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ma del reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c.*

Occorrerebbe allora farsi carico di spiegare perché oggi, a differenza di ieri, la presenza di uno “speciale mezzo di reclamo”, per dirla con l'art. 177 c.p.c., precluderebbe quella revocabilità/modificabilità che la stessa giurisprudenza di legittimità comunemente riconosceva applicando l'art. 487 c.p.c. in un contesto di opponibilità *ex art. 617 c.p.c.*

Ma ecco che la qualificazione in termini cautelari dell'ordinanza, non necessaria né dimostrata, comincia a mietere le sue vittime.

La sospensione non sarebbe più atto “*dispositivo-ordinatorio delle attività esecutive*”, e come tale regolato dall'art. 487 c.p.c. bensì “*(...) cognizione sommaria (rebus sic stantibus) del fondamento delle ragioni dell'opponente*” volta a cristallizzare “*(...) la situazione nascente dall'esecuzione per il tempo necessario a pervenire ad una decisione nel merito dell'opposizione e ad assicurare che il giudizio di opposizione abbia un'utilità effettiva (...)*”.

Come se l'arresto dell'esecuzione in corso non fosse atto supremo di gestione della stessa e la cognizione sommaria del *fumus* dell'opposizione meramente funzionale proprio a quell'arresto, oggi esattamente come ieri (nella *pax* tra artt. 487 e 617 c.p.c.).

Come se, insomma, il passaggio dalla opposizione *ex art. 617 c.p.c.* al reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c.*, solo in quanto tale e immutati i presupposti normativi a presidio dell'adozione del provvedimento sospensivo (art. 624 *in parte qua*), ne avesse mutato radicalmente la natura.

Ma la qualificazione in termini di provvedimento cautelare non si limita a svelare come solo apodittiche considerazioni spacciate invece per “sistematiche”.

Essa pone il problema, altrimenti inesistente, di escludere l'applicabilità di un altro segmento normativo dettato per i provvedimenti cautelari, quell'art. 669 *decies c.p.c.* che farebbe rientrare dalla finestra la revocabilità/modificabilità della sospensione così solennemente, ed “ontologicamente” direi, scacciata dalla porta.

Ecco allora che la motivazione si inerpica lungo lo scosceso sentiero della pretesa incompatibilità sistemica della modifica/revoca *ex art. 669 decies c.p.c.* con il subprocedimento di opposizione e la sua necessaria bifasicità.

Qui il discorso diviene davvero ineffabile e conviene riprenderlo *ad litteras*.

Un generale potere di revoca/modifica “*(...) eliderebbe da un lato il processo di stabilizzazione ex art. 624 c. 3 c.p.c. ove il giudice dell'esecuzione revocasse la sospensione e non fosse stato introdotto nei termini il giudizio di merito, dall'altro (pur considerando che in base al richiamo al suddetto art. 669-decies primo periodo, il reclamo consumerebbe lo jus modificandi del giudice dell'esecuzione) potrebbe verificarsi l'ipotesi opposta della modifica a favore del debitore del provvedimento di sospensione; in tali casi il creditore si troverebbe a subire una sospensione senza avere più il rimedio del reclamo e neanche dell'introduzione del giudizio di merito; infine, a seguire il disposto dell'art. 669-terdecies c.p.c., la modifica o revoca del provvedimento di accoglimento potrebbe avvenire anche successivamente (sempre per fatti nuovi o non deducibili) alla proposizione del reclamo, vanificando gli esiti del reclamo e rendendo verosimilmente inutile l'iscrizione a ruolo dell'opposizione*”.



Personalì limiti, lo confesso, mi impediscono malgrado ogni impegno di comprendere appieno la logica del ragionamento.

Posso solo rilevare che se, disposta la sospensione, il giudizio sul merito dell'opposizione non fosse coltivato nei termini perentori, esso si estinguerrebbe insieme all'esecuzione in corso, realizzando esattamente i voti dell'art. 624, comma 3, c.p.c.

Se, al contrario, il merito dell'opposizione fosse coltivato, nulla impedirebbe, secondo l'esperienza del passato, che istanze di modifica/revoca fossero avanzate ai sensi dell'art. 487 c.p.c. al giudice dell'esecuzione, ed entrambe le parti potrebbero avvalersi comunque del reclamo in relazione ai diversi motivi che hanno fondato il provvedimento di revoca/modifica. Resta fermo che un effetto di "stabilizzazione evolutiva" è messo fuori campo dalla pendenza della fase di merito dell'opposizione, anche stavolta in ossequio all'art. 624, comma 3, c.p.c.

Proprio per questo, del resto, nessun pregio ha il rilievo che una modifica successiva all'esperimento del reclamo vanificherebbe gli esiti di quest'ultimo, data la diversità tra il quadro che ha fondato l'emissione originaria del provvedimento e quello che ha fondato la sua modifica/revoca.

Il che, del resto, risponde esattamente alla logica della convivenza tra revoca *ex art. 669 decies* e reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c. nel contesto di riferimento e della convivenza tra modifica/revoca *ex art. 487* ed opposizione *ex art. 617* c.p.c. nel "microcosmo" esecutivo ante 2005.

L'unico profilo di criticità effettivamente esistente nell'applicabilità dell'art. 669 *decies* c.p.c. è quello della competenza che, a seguire la disposizione del procedimento cautelare, dovrebbe appartenere al giudice del merito dell'opposizione così contravvenendo alla regola dell'art. 623 c.p.c. che radica il potere di sospendere l'esecuzione, salve le eccezioni ivi previste, nel GE.

Ma si tratta di un inconveniente "posticcio", creato cioè dalla aprioristica premessa che quello reso sulla istanza di sospensione sia un provvedimento cautelare e destinato perciò a venir meno abbandonata quella premessa e tornando alla prospettiva della *sedes materiae*: cioè dell'art. 487 c.p.c.

Il provvedimento partenopeo è dunque afflitto, o così a me pare, da quel formalismo già denunciato da Satta⁵, che antepone la classificazione astratta al dato positivo fino al punto da sostituire quest'ultimo con la prima.

Nel nostro caso la premessa aprioristica della natura cautelare della sospensione, a sua volta impostasi in virtù di un precedente richiamato a sproposito, finisce per obliterare il dato positivo, la cui interpretazione viene piegata e snaturata fino a farla coincidere con quella premessa.

Al contrario, se ci si fosse limitati a prendere atto che la sospensione è rimasta sempre la stessa nel passaggio dal regime anteriore a quello posteriore alla stagione di riforme del 2005, sulla base del dato incontestabile che l'art. 624 c.p.c. è *in parte qua* immutato ("il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza"), si sarebbe arrivati alla conclusione che l'art. 487 c.p.c. non è divenuto automaticamente inapplicabile, o quantomeno non per le ragioni così frettolosamente individuate dal giudice

⁵ Satta, *Il formalismo nel processo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1958, 1141 ss.; Id., *Forma e sostanza nel ministero del procuratore*, in *Giust. civ.*, 1958, I, 522 ss.



partenopeo. La disposizione ha infatti da sempre convissuto con un rimedio *ad hoc* e può continuare a farlo anche oggi, malgrado tale rimedio si chiami reclamo *ex art. 669 terdecies* c.p.c. e non più opposizione agli atti *ex art. 617* c.p.c.

Con il risultato, di non poco momento, di rendere sempre aderente allo sviluppo del processo sul merito dell'opposizione le vicende dell'esecuzione in corso, secondo i voti degli artt. 487 e 624 c.p.c., oggi esattamente come ieri.

3.- Il Tribunale di Vicenza (Trib. Vicenza 5 maggio 2022) era stato invece chiamato a stabilire il regime di impugnazione del provvedimento reso sull'istanza di sospensione dell'esecuzione nel contesto di una opposizione (dallo stesso giudicante qualificata come) agli atti esecutivi *ex art. 617* c.p.c. Poiché le motivazioni, e la soluzione, appaiono sostanzialmente sovrapponibili a quelle del precedente richiamato (Trib. Roma 2 marzo 2022), le considerazioni che seguono saranno riferite ad entrambi i provvedimenti.

La risposta (di entrambi) è negativa. Per il Tribunale di Vicenza, che come appena rilevato dichiaratamente si richiama al Tribunale di Roma, il reclamo è infatti esperibile solo avverso i provvedimenti sulla sospensione adottati nell'ambito delle opposizioni proposte *ex artt. 615 e 619* c.p.c. in base ad una serie di considerazioni attinte dalle disposizioni di riferimento.

In tal senso depone infatti la rubrica dell'art. 624 c.p.c. (*Sospensione per opposizione all'esecuzione*) che, letta insieme al primo ed al secondo comma della disposizione, comporta che il provvedimento per il quale è ammesso il reclamo è solo quello che accede alle opposizioni *ex artt. 615 e 619* c.p.c.

Se ciò non bastasse, il comma 2 dell'art. 624 estende il reclamo anche al provvedimento reso ai sensi del secondo comma dell'art. 512 c.p.c., nel contesto cioè delle controversie insorte in sede di distribuzione del ricavato.

Di qui la conclusione basata sulla logica del *ubi lex voluit, dixit*: avendo avuto cura di precisare l'ambito applicativo del reclamo, il legislatore ha voluto escluderne la praticabilità per provvedimenti non espressamente citati, tra cui appunto quello sulla sospensione reso nell'ambito di una opposizione agli atti esecutivi.

Tali considerazioni non appaiono smentite neppure dal fatto che l'ultimo comma dell'art. 624 stabilisce che il suo terzo comma si applichi anche alle ordinanze sospensive pronunciate *ex art. 618* c.p.c., cioè in sede di opposizione agli atti esecutivi. Ciò per due ragioni: a) il riferimento al reclamo contenuto nel terzo comma (*...se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo...*) non andrebbe preso in considerazione, avendo il rinvio al comma 3 il solo scopo di estendere alla sospensione disposta *ex art. 618* il regime di estinzione dell'esecuzione in corso predisposto, appunto, dal comma richiamato; b) il richiamo stesso è sottoposto ad un limite di compatibilità.

Neppure il reclamo potrebbe essere ammesso, invece che sulla base dell'art. 624 c.p.c., sulla base delle regole dei procedimenti in camera di consiglio, richiamati dall'art. 185 disp. att. c.p.c., posto che: a) il richiamo è limitato alla sola udienza davanti al giudice dell'esecuzione nella prima fase dell'opposizione; b) l'applicazione integrale del procedimento di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. metterebbe fuori gioco il reclamo cautelare *ex art. 669 terdecies* c.p.c., invece espressamente previsto dall'art. 624 c.p.c. dettato nella *sedes materiae*.



Infine, “(...) l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. è, oltre che reclamabile, "impugnabile nelle forme e nel termine di cui all'art. 617, secondo comma" e, volendo ritenere soggetta a reclamo l'ordinanza sulla sospensione emessa in sede di opposizione agli atti esecutivi, ne conseguirebbe un provvedimento sulla sospensione in sede di distribuzione di per sé reclamabile ed ulteriormente sottoponibile al Collegio in sede di reclamo sull'ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. emessa a seguito di opposizione agli atti esecutivi(...)”.

4.-Rispetto al provvedimento del Tribunale di Napoli, quelli di Vicenza e (prima ancora) di Roma si ispirano a un metodo del tutto diverso, posto che, se non altro, si confrontano direttamente con un testo normativo, quello dell'art. 624 c.p.c., effettivamente formulato in modo quantomeno ambiguo.

Ed è senz'altro da apprezzare la premessa del Tribunale di Roma, per il quale “(...) la prima regola imposta al giudice nella interpretazione della legge è quella della necessità di attribuirle il senso fatto palese dal significato proprio delle sue parole secondo la loro connessione (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale) (...)”.

Nondimeno anche in questo caso alcune brevi osservazioni si impongono.

Anzitutto il canone ermeneutico *ubi lex voluit, dixit*, benché certamente utilizzabile, appare troppo asfittico soprattutto se combinato con il rilievo che l'art. 624 c.p.c., ultimo comma, richiama l'applicazione del meccanismo estintivo sancito dal suo comma 3 anche per la sospensione disposta in sede di opposizione agli atti esecutivi solo “in quanto compatibile”.

La compatibilità va infatti misurata in riferimento al contesto ove la disciplina richiamata, l'estinzione dell'esecuzione, deve attecchire, vale a dire proprio la sospensione disposta in riferimento ai motivi di opposizione agli atti.

Nella logica dei provvedimenti in commento, invece, la incompatibilità pare fondarsi sulla premessa della non reclamabilità del provvedimento sulla sospensione asseritamente stabilita dal legislatore con il richiamo selettivo agli artt. 615, 619 e 512 c.p.c.

Che il ragionamento non sia a perfetta tenuta è dimostrato dal fatto che il limite di compatibilità ben può assumere un altro significato legato proprio alle indubbie peculiarità che l'opposizione formale può in concreto esibire rispetto ad una opposizione ex art. 615 e 619 c.p.c. Mi riferisco al fatto che la sospensione non necessariamente deve investire l'intera esecuzione traducendosi in un arresto suscettibile di evolvere in estinzione. E l'esempio in tal senso è proprio quell'art. 512, comma 2, dal quale si vorrebbe inferire invece la conclusione opposta. Considerato infatti che: a) la contestazione in sede distributiva non punta mai, per sua natura, alla totale caducazione dell'esecuzione in corso (o ad inficiarne gli atti già compiuti) ma solo, attraverso la contestazione di esistenza ed ammontare dei crediti o dei titoli di prelazione e/o del relativo ordine, a stabilire a chi debba essere consegnato il ricavato; b) una fase distributiva in senso tecnico può aversi solo ove vi siano più creditori da soddisfare; ne consegue che la sospensione della distribuzione ben può essere parziale, interessare cioè solo alcuni dei più crediti da collocare in riparto perché solo rispetto ad essi vi è stata risoluzione sulle contestazioni poi oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c. Sicché non ne potrebbe conseguire, in ipotesi di mancato impulso della fase di merito dell'opposizione stessa, l'estinzione dell'intera esecuzione. Lo stesso schema si ripropone, per limitarsi ad un altro esempio, per l'opposizione ex art. 617 c.p.c. rivolta contro l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 495, comma 3, c.p.c., determina la somma da sostituire ai beni pignorati, posto che la contestazione potrebbe riguardare solo una parte dei creditori intervenuti.



Né maggior pregio ha il riferimento al fatto che "(...) *l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. è, oltre che reclamabile, "impugnabile nelle forme e nel termine di cui all'art. 617, secondo comma" e, volendo ritenere soggetta a reclamo l'ordinanza sulla sospensione emessa in sede di opposizione agli atti esecutivi, ne conseguirebbe un provvedimento sulla sospensione in sede di distribuzione di per sé reclamabile ed ulteriormente sottoponibile al Collegio in sede di reclamo sull'ordinanza cautelare ex art. 618 c.p.c. emessa a seguito di opposizione agli atti esecutivi(...)*".

Non si può infatti fondare l'esclusione del reclamo avverso l'ordinanza che dispone sulla sospensione in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. sui pretesi inconvenienti che nascerebbero dalla sua applicazione ai provvedimenti resi ex art. 512 c.p.c.⁶

Anche perché, escluso il reclamo ed in assenza di una espressa indicazione di inimpugnabilità, ritornerebbe pur sempre in auge il rimedio di chiusura dell'opposizione agli atti esecutivi, come l'esperienza del passato insegna.

Infine. Nel caso risolto dai Tribunali di Vicenza e Roma, al contrario di quanto si è visto per il caso risolto dal Tribunale di Napoli, esistevano precedenti specifici della Cassazione⁷ favorevoli alla reclamabilità dell'ordinanza resa ex art. 618 c.p.c. ma i giudicanti hanno ritenuto di orientarsi diversamente. Lo hanno fatto, tuttavia, sulla base di motivazioni sicuramente meno decisive e convincenti di quelle poste a base delle pronunce di legittimità, anche se giustificate da un dato testuale a dir poco ambiguo.

Ma se anche si volessero considerare tali motivazioni dello stesso peso di quelle della Suprema, e forse proprio per questo, sarebbe stato il caso di adeguarsi ai precedenti allo scopo di favorire, in un contesto ove qualsiasi interpretazione sconta forzature imposte dal non pregnante dato normativo, la sedimentazione di un orientamento univoco.

⁶ Nel merito, occorre precisare che l'ordinanza ex art. 512 è impugnabile con il reclamo ove abbia pronunciato sulla sospensione della distribuzione in attesa della risoluzione delle contestazioni o perché, ancora, il giudice pur in assenza di contestazioni specifiche, prende atto, nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi in fase distributiva, che uno o più dei crediti da soddisfare sono oggetto di accertamento in una sede esterna (ad esempio, opposizione all'esecuzione tempestivamente proposta e cui non sia seguita una sospensione dell'esecuzione). È poi solo la successiva ordinanza che tali contestazioni abbia risolto ad essere impugnabile con l'opposizione agli atti. In che modo allora la reclamabilità del primo provvedimento dovrebbe interferire con la possibilità di reclamare il provvedimento sulla sospensione disposto dal giudice dell'esecuzione nella prima fase dell'opposizione agli atti esecutivi? Non si tratta certo dello stesso provvedimento, anche se, in effetti, potrebbero ingenerarsi duplicazioni di contenziosi con relativi problemi di coordinamento (così, perspicuamente, Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, VI ed., Torino, 2020, 400). Il che è a dirsi anche laddove, come testualmente prevede il comma 2 dell'art. 512 c.p.c., la sospensione della distribuzione sia disposta con l'ordinanza di risoluzione delle contestazioni. Ci troveremmo qui infatti pur sempre al cospetto di un unico provvedimento con due distinti capi: quello sulla sospensione e quelli sulla risoluzione delle contestazioni. Ed è evidente che, se così fosse, la sospensione non potrebbe riguardare i crediti per i quali la contestazione è stata risolta ma quelli, altri e diversi, per i quali sia in corso l'accertamento in una sede esterna all'esecuzione in corso e rispetto ai quali perciò appare prudente non procedere ancora alla distribuzione. Il capo sulla sospensione sarà così riesaminabile in sede di reclamo, laddove l'opposizione ex art. 617 c.p.c. all'ordinanza di risoluzione delle contestazioni potrebbe portare ad una sospensione del relativo riparto, con ordinanza reclamabile. Sui dubbi ermeneutici cui dà luogo la formulazione del comma 2 dell'art. 512 c.p.c., laddove prevede che il giudice possa sospendere in tutto o in parte la distribuzione del ricavato anche con l'ordinanza con cui risolve le contestazioni, Oriani, *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005. IV, Titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione*, in *Foro It.*, 2005, V, 104 ss. V. altresì, sulla possibile più ampia portata della sospensione ex art. 512, comma 2 rispetto all'area delle contestazioni Capponi, *Op. loco ult. cit.*

⁷ Cass. 8 maggio 2010, n. 11243 e Cass. 17 aprile 2012, n. 6012, nonché Trib. Vibo Valentia 4 giugno 2014, in *Riv. es. forz.*, 2014, 592, con nota di Vaccarella, *Reclamabilità dell'ordinanza ex art. 618 c.p.c.: Jonesco a Vibo Valentia*.



Così invece non è stato. Resta sul tappeto e va gestito il riaffiorare dell'opposizione agli atti esecutivi e l'incertezza continua a regnare sovrana.

Anzi, ad assumere natura “sistematica” e persino “ontologica”, come direbbero i nostri giudicanti.

Clarice Delle Donne

Piero Calamandrei soleva ripetere che «i giuristi non possono permettersi il lusso della fantasia». Giuseppe Pera diceva invece che «l'unico limite alla fantasia del processualista si rinviene nella legge». Vien da pensare che i giuristi, incontrati dai due illustri Maestri del passato, dovevano essere diversi da quelli che circolano attualmente.

Il tema, cui dedichiamo questa brevissima nota, è infatti letteralmente dominato dalla fantasia; e lo è perché le norme di riferimento non sono chiare, perché non esistono, perché risultano in conflitto, oppure perché vengono desunte da “sistemi” meta-dottrinari⁸ per definizione inattendibili. L'impressione che se ne trae è che i giudici di merito – chiarissimo in tal senso il Tribunale di Napoli – collochino norme e meta-dottrine esattamente sullo stesso piano; e, anzi, tendano a favorire le meta-dottrine riconoscendo loro un valore “sistematico” che, all'evidenza, le norme di settore – a seguito di sempre più scombinata Novelle succedutesi dal 2005 in poi – oramai non hanno più. La nomofilachia si esercita così sempre più spesso su orientamenti – a volte sinceramente cervellotici – completamente distaccati dal dato positivo: cioè da quel *Nóμος* da cui pure prende il nome l'importante funzione della Corte di Cassazione, che è al centro del nostro discorso⁹.

Il Tribunale era chiamato a stabilire se l'ordinanza di sospensione *ex art.* 624 c.p.c. adottata dal GE sia soggetta a revoca o modifica. Del che non si dubitava (e da molti tuttora non si dubita)¹⁰ quando, prima della Novella del 2005, l'ordinanza, atto dell'esecuzione, si considerava impugnabile con l'opposizione formale. Gli articoli 487 e 617 c.p.c. convivevano, senza determinare contrasti o conflitti irrisolvibili.

Con l'avvento della regola sulla reclamabilità, si è generato il problema della natura: ancora atto esecutivo, o provvedimento cautelare? L'opinione maggioritaria – avverso la quale possono sollevarsi plurimi rilievi¹¹, che tuttavia preferiamo qui accantonare – è nel senso della natura cautelare. Ecco dunque intervenire, in luogo degli artt. 487/617,

⁸ È la definizione di B. Sassani, *La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 43 ss.

⁹ Ci permettiamo di richiamare *La nomofilachia tra equivoci e autoritarismi*, in www.judicium.it dal 6 luglio 2022; *La Corte di Cassazione e la «nomofilachia» (a proposito dell'art. 363 c.p.c.)*, in *Il Processo*, 2020, 405 ss.; *Sul «Ministero della giurisprudenza»*, in *Foro it.*, 2022, V, in corso di pubblicazione.

¹⁰ V., ad es., Cass. 17 marzo 1998, n. 2848. Secondo Cass. 9 maggio 2012, n. 7053, «va ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte con riferimento all'art. 624 c.p.c. (nel testo ante novella 2005/2006), secondo cui il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione provvede in ordine alla sospensione del processo esecutivo - concedendola, negandola o revocandola - è modificabile e revocabile da parte dello stesso giudice che lo ha emesso (*ex plurimis*, Cass. 28 novembre 2007, n. 24736; Cass. 19 luglio 2005, n.15220; Cass. ord. 20 febbraio 2003, n. 2620). Il potere di revoca della sospensione del processo esecutivo, che sia stata disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c., appartiene, infatti, al giudice dell'esecuzione e rientra tra i poteri ordinatori del processo esecutivo indicati dall'art. 616 c.p.c. (Cass. 10 giugno 1992, n. 7134)».

¹¹ Ci permettiamo di rinviare al *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, VI ed., Torino, 2020, 489 ss.



la nuova coppia artt. 669 *decies*/669 *terdecies* c.p.c., che, venuti alla luce nel 1990 nel contesto del procedimento cautelare uniforme, sembrano destinati a convivere *naturalmente*.

Per il Tribunale di Napoli, tuttavia, non è così. La ragione principale si rinviene non in una norma, bensì in una meta-dottrina (quella della SS.UU. n. 19889/2019), che, occupandosi d'altro (e cioè della reclamabilità dell'ordinanza che sospende l'efficacia esecutiva del titolo, *ex art. 615, comma 1, c.p.c.*), aveva affermato che «la qualificazione in termini di provvedimento cautelare *sui generis* del provvedimento di sospensione esclude l'applicazione delle norme del processo cautelare uniforme in presenza di norme speciali, sicché, in pratica, essendo la sospensione (anche pre-esecutiva) compiutamente regolata in ogni altro aspetto da queste ultime (trattandosi di un vero e proprio microsistema o sottosistema di norme processuali, connotato da una sua spiccata specialità in funzione della sua strutturale finalizzazione al processo esecutivo), la sola ad applicarsi di quel rito uniforme è proprio quella in tema di reclamabilità *ex art. 669 terdecies c.p.c.*». Motivazione affatto singolare: se infatti l'art. 624, comma 2, parla del reclamo (a proposito del provvedimento pronunciato dal GE), l'art. 615, comma 1 – la norma oggetto del ragionamento delle SS.UU. – non ne parla affatto. Quindi la norma speciale (la “regola compiuta”) è riferibile semmai all'ordinanza pronunciata dal GE, non anche all'ordinanza *ex comma 1 dell'art. 615 c.p.c.*: se a proposito della sospensione dell'art. 624 c.p.c. potrebbe avere un qualche fondamento l'affermazione per cui la previsione della sola reclamabilità escluderebbe per implicito le altre regole non richiamate (del procedimento cautelare uniforme); a proposito dell'art. 615, comma 1, non avendo il legislatore dettato nessuna regola, il riconoscimento della natura cautelare (anche *sui generis*) del provvedimento avrebbe dovuto portare all'applicazione *integrale* del procedimento cautelare uniforme. Ove si fosse voluto escludere qualche norma, le ragioni dell'esclusione avrebbero dovuto essere diverse da quelle divise, perché nel caso del comma 1 dell'art. 615 c.p.c. non esiste nessuna “regola compiuta”.

Ma tant'è; un ragionamento fondato sul comma 2 dell'art. 624 è stato proiettato sul comma 1 dell'art. 615, accomunati nella libera, feconda categoria del *sui generis*.

Possiamo chiederci: perché mai il provvedimento di sospensione (inibitoria) dovrebbe essere un cautelare *sui generis*? La SS.UU. n. 19889/2019 lo spiega in sintesi così: «la sospensione dell'efficacia disciplinata dall'art. 615 c.p.c., comma 1, si inserisce in una fase particolare della tutela del diritto, che sta tra il suo riconoscimento, anche solo provvisorio in mancanza di giudicato su quello giudiziale, consacrato in un titolo esecutivo e il suo concreto azionamento ... l'opposizione pre-esecutiva investe il diritto ad agire in via esecutiva, sicché il suo esito vittorioso per l'opponente non potrebbe essere che il riconoscimento dell'inesistenza di quello stesso diritto e quindi dell'illegittimità della minaccia in sé dell'esecuzione, come operata con il precetto ... il tenore letterale della disposizione si modella sì sulla contigua fattispecie dell'inibitoria del titolo giudiziale impugnato, ma, poiché questa differisce sensibilmente dall'altra, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, quest'ultima efficacia essendo il presupposto per iniziare non già l'esecuzione in astratto ma come connotata nel precetto, è limitata alle ragioni dell'opposizione al precetto stesso e, quindi, il suo effetto è inibire lo sviluppo processuale consistente negli snodi successivi alla notificazione di quel precetto, cioè l'inizio dell'esecuzione ... tanto consente di affermare la natura cautelare *sui generis* – in relazione cioè alla natura e alla struttura dell'azione peculiare cui accede – del provvedimento in esame, nell'ambito del microsistema o sottosistema del rito processuale dell'esecuzione civile, caratterizzato dalla puntuale previsione di suoi propri presupposti e snodi procedimentali: con la conseguenza che, in difetto di norme speciali proprie di tale sottosistema, si applicheranno quelle dei corrispondenti istituti del processo civile ... la natura di provvedimento cautelare, benché *sui generis*, in difetto di norma derogatoria esplicita, comporta la reclamabilità ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. ... tale qualificazione esclude l'applicazione delle norme del processo cautelare uniforme in presenza di norme speciali,



sicché, in pratica, essendo la sospensione anche pre-esecutiva compiutamente regolata in ogni altro aspetto da queste ultime (trattandosi di un vero e proprio microsistema o sottosistema di norme processuali, connotato da una sua spiccata specialità in funzione della sua strutturale finalizzazione al processo esecutivo), la sola ad applicarsi di quel rito uniforme è proprio quella in tema di reclamabilità». Cioè proprio la norma che l'art. 615, comma 1, non richiama. Un micro- o sotto-sistema caratterizzato dall'anomia.

Si può essere d'accordo o dissentire (noi ampiamente dissentiamo¹²), ma – certo – va preso atto che il lungo (e tortuoso) ragionamento delle SS.UU. sembra dedicato *soltanto* al comma 1 dell'art. 615 c.p.c., cui unicamente è riferito il “sotto-sistema”: «i gravi motivi in base a cui concedere la sospensione pre-esecutiva non coincidono *sic et simpliciter* con il *periculum in mora* e il *fumus boni iuris* sempre necessari per ogni provvedimento cautelare: il primo si identifica con la plausibile fondatezza dell'opposizione e purché non si palesi l'inammissibilità della stessa contestazione del titolo (come nel caso di quello giudiziale per fatti non azionati nel giudizio di cognizione, o perfino il difetto di giurisdizione sul merito: casi nei quali, a differenza del processo amministrativo, è da ritenersi precluso al giudice di adottare qualunque cautela) e il secondo va assunto in un'accezione affatto peculiare, cioè di rischio di un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione, di per sé integrante un'invasione della sfera giuridica dell'esecutato, ma operata *secundum legem*, in quanto indispensabile alla funzionalità dell'intero ordinamento giuridico, che esige che i propri comandi (nel caso di specie, contenuti nel titolo) siano rispettati».

Insomma, e in parole più povere: giacché la sospensione dell'efficacia esecutiva si colloca in una fase del tutto peculiare della tutela del diritto portato nel titolo esecutivo¹³, sembra corretto costruire per essa, *ma soltanto per essa*, un micro- o sotto-sistema: «l'opposizione pre-esecutiva investe il diritto ad agire in via esecutiva, sicché il suo esito vittorioso per l'opponente non potrebbe essere che il riconoscimento dell'inesistenza di quello stesso diritto e quindi dell'illegittimità della minaccia in sé dell'esecuzione, come operata con il precetto»; in questo sotto-sistema che viene definito come «del rito processuale dell'esecuzione civile, caratterizzato dalla puntuale previsione di suoi propri presupposti e snodi procedurali», troveranno applicazione le sole «norme speciali proprie di tale sottosistema». E, secondo le SS.UU., la norma speciale – ancorché non prevista – richiamabile nel caso del comma 1 dell'art. 615 c.p.c. è quella della reclamabilità ma con contestuale esclusione di ogni altra previsione del procedimento cautelare uniforme, perché – ma, certo, non è chiaro perché – fuori del circuito del micro- o sotto-sistema.

L'elucubrazione delle SS.UU., che parla di puntuali *presupposti* e *snodi* per poi attribuire al provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo una reclamabilità non prevista dalla legge [le SS.UU. candidamente osservano: «non vi è alcuna espressa sanzione di non impugnabilità (mentre) la natura di provvedimento cautelare, benché *sui generis*, in difetto di norma derogatoria esplicita comporta la reclamabilità ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.»], è dunque riferita al solo comma 1 dell'art. 615 c.p.c. (e, *per incidens*, non spiega perché l'affermata natura cautelare, sia

¹² Ci permettiamo di rinviare a *Per le Sezioni Unite la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciata dal giudice dell'opposizione a precetto, è reclamabile ... perché così pensano le Sezioni Unite*, in www.judicium.it e in questa Rivista, 2019, 746 ss.

¹³ Dicono le SS.UU.: «in questa fase non si contesta ... il diritto in sé come consacrato nel titolo, ma specificamente il diritto del creditore ad agire in via esecutiva per conseguire il concreto soddisfacimento delle ragioni riconosciutegli; la contestazione del diritto di agire in via esecutiva non solo non si esaurisce, ma neppure coincide necessariamente con la contestazione del titolo, nei ristretti limiti in cui quella possa ancora avere luogo per quello giudiziale o nell'accezione ampia nel caso dello stragiudiziale e del para-giudiziale, ben potendo invece involgere numerosi elementi anche ad esso del tutto estrinseci».



pure *sui generis*, non possa condurre all'applicazione di altre norme del procedimento cautelare uniforme, diverse dall'art. 669 *terdecies*).

Il Tribunale di Napoli, che in questo contesto di larghe incertezze (e di sfrenate fantasie) intende impegnarsi in una ricostruzione "sistematica" circa lo "stato dell'arte" sui rapporti tra revoca/modifica e reclamabilità dell'ordinanza di sospensione adottata dal GE (comma 2 dell'art. 624 c.p.c.), opina che le SS.UU. «con ragionamento partito dall'esigenza di sottolineare la reclamabilità anche dei provvedimenti emessi *ex art.* 615 c. 1 c.p.c., ma implicante ragionamenti valevoli per le opposizioni sia esecutive che pre-esecutive» hanno affermato «che la qualificazione in termini di provvedimento cautelare *sui generis* del provvedimento di sospensione esclude l'applicazione delle norme del processo cautelare uniforme in presenza di norme speciali». In simile contesto, «la portata dell'art. 669 *decies* c.p.c. non soddisfa il criterio di compatibilità con la natura del sub-procedimento di sospensione dell'esecuzione», e ciò per due principali ragioni: (a) la bifasicità obbligatoria su cui s'innesta il rimedio del reclamo; (b) la stabilizzazione degli effetti della sospensione a norma del comma 3 dell'art. 624 c.p.c.: «se nel caso di mancata introduzione del giudizio di merito la revoca o modifica dell'ordinanza andrebbero a scalfire fortemente il principio di stabilizzazione di cui all'art. 624 c. 3 c.p.c., nel caso di introduzione, nelle more del giudizio di merito, la possibilità del giudice del merito dell'opposizione di emettere un provvedimento di accoglimento della sospensione della procedura esecutiva si scontrerebbe con il divieto generale di cui all'art. 623 c.p.c., che concede solo al giudice dell'esecuzione il potere di sospensione della procedura esecutiva».

Come ben dimostra la prof. Delle Donne nella nota che precede, il primo argomento è meta-dottrinario, il secondo meta-giuridico: sembrando evidente che, se la sospensione sia evoluta in estinzione a norma del comma 3 dell'art. 624 c.p.c., nessun attentato alla stabilizzazione potrebbe essere mosso dall'esercizio (o ri-esercizio) del potere sospensivo.

Quante poche norme e quanto cattive, e quanta feconda fantasia degli interpreti!

Si dirà: se le SS.UU. manifestano un certo orientamento, è giusto che i giudici di merito seguano: è la regola della *nomofilachia*, la quale, però, presupporrebbe l'esistenza di quel *Nóμος* che, nella nostra vicenda, è proprio quello che manca. E manca a tal punto che le SS.UU. sono letteralmente costrette a inventare «puntuali *presupposti* e *snodi*» proprio laddove il legislatore ha taciuto. E, soprattutto, il *Nóμος* è quello dettato dal legislatore o quello ricostruito dalle meta-dottrine, spesso in dichiarato contrasto con la norma scritta?

È opportuno dunque pubblicare in unico contesto altri due provvedimenti – uno del Trib. Roma, l'altro del Trib. Vicenza – che con ampie e ragionevoli motivazioni negano la reclamabilità dell'ordinanza sospensiva pronunciata dal GE nel contesto dell'opposizione agli atti (altra dimenticanza del legislatore recente), pur affermata – con motivazione meno ridondante di quella delle SS.UU. n. 19889/2019 – dalla Cassazione (tra le altre, ord. n. 11243/2010).

È questa la nomofilachia che vogliamo, o è soltanto quella che ci meritiamo?



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


**Pacini
Giuridica**